

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR20080134)

D.g.r. 18 aprile 2008 - n. 8/7110

(5.1.0)

Valutazione Ambientale di piani e programmi - VAS - Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, «Legge per il governo del territorio» e degli «Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi» approvati con deliberazione dal Consiglio regionale il 13 marzo 2007 atti n. VIII/351 (Provvedimento n. 2)

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

– con legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il governo del territorio», la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

– il comma 1 dell'articolo 4, recante valutazione ambientale dei piani, dispone che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approvi gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi;

– il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/351, ha approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);

– a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli Indirizzi citati la Giunta regionale con proprio atto procede alla definizione degli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

– con provvedimento in data 27 dicembre 2007, atto n. 8/6420 la Giunta regionale ha approvato il primo provvedimento di ulteriori adempimenti di disciplina;

Visto il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» pubblicato sul S.O. n. 24 alla G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008;

Preso atto che l'Unità organizzativa Pianificazione territoriale e urbana della Giunta regionale struttura VAS, nel perseguimento degli obiettivi definiti dal PRS e dal DPEFR, su richiesta della Direzione Agricoltura e di concerto con la Direzione Qualità dell'Ambiente ha predisposto ulteriori modelli metodologico procedurali e organizzativi riferiti ai seguenti piani:

- Piano Faunistico Venatorio

- Piano Ittico – Modifica al modello
- Piano di Sviluppo Locale – Leader

Visti gli allegati di seguito articolati:

- Allegato 1f – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del PIANO ITTICO PROVINCIALE – modifica del modello già approvato con d.g.r. n. 8/6420 a seguito di richiesta della competente struttura della Direzione Agricoltura;
- Allegato 1n – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del PIANO FAUNISTICO VENATORIO;
- Allegato 1o – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del – PIANO DI SVILUPPO LOCALE – LEADER;

Visto il PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 6.5.3 «Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti»;

Visto il DPEFR 2008-2010 che specifica i seguenti obiettivi operativi:

- 6.5.3.3 «Applicazione della Valutazione Ambientale Strategica» (VAS) a piani e programmi»;
- 6.5.3.2 «Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti»;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, gli allegati già elencati in premessa e in particolare: 1n, 1o, parti integranti della presente delibera, evidenziando che gli stessi rivestono carattere di sperimentaltà, anche alla luce del d.lgs. 4/2008;

2) di approvare, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, il nuovo allegato 1f, sostitutivo di quello approvato con la d.g.r. 27 dicembre 2007, atto n. 8/6420;

3) di stabilire che alle tipologie di piano/programma non espressamente individuate nell'allegato A della deliberazione di Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/352 si applica di norma il modello generale (all. 1) della deliberazione di Giunta regionale n. 8/6420 del 27 dicembre 2007, qualora rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/42/CE;

4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

Allegato 1f

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)**

PIANO ITTICO PROVINCIALE

1. INTRODUZIONE

1.1 Quadro di riferimento

Il presente modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del Piano Ittico Provinciale (di seguito Piano Ittico) costituisce specificazione degli Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di piani e programmi, alla luce dell'entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale».

1.2 Norme di riferimento generali

- Legge regionale 30 luglio 2001, n. 12 «Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia» (di seguito l.r. 12/2001);
- Regolamento regionale 22 maggio 2003, n. 9 «Attuazione della l.r. 30 luglio 2001 n. 12 – Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia» (di seguito r.r. 9/2003);
- Documento tecnico regionale per la gestione ittica (deliberazione Giunta regionale 11 febbraio 2005, n. 7/20557) (di seguito d.g.r. 7/20557 dell'11 febbraio 2005);
- Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);
- Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di piani e programmi (deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351) (di seguito Indirizzi generali);
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e successive modifiche ed integrazioni (di seguito d.lgs.);
- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Valutazione ambientale – VAS

La valutazione ambientale (di seguito VAS) si applica al Piano Ittico, ai sensi del punto 4.2 degli Indirizzi generali.

3. SOGGETTI INTERESSATI

3.1 Elenco dei soggetti

Sono soggetti interessati al procedimento:

- il proponente;
- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
- il pubblico.

Qualora il Piano Ittico debba raccordarsi con altre procedure, come previsto nell'allegato 2, sono soggetti interessati al procedimento anche:

- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);
- l'autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).

3.2 Autorità competente per la VAS

L'autorità competente per la VAS, avente i requisiti di cui alla lettera i) – punto 2.0 degli Indirizzi generali, è individuata dall'autorità procedente con atto formale reso pubblico mediante inserzione su web (vedi allegato 3).

Tale autorità è individuata all'interno dell'ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale.

3.3 Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati

L'autorità procedente individua, nell'atto di cui al punto 3.2, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

a) *sono soggetti competenti in materia ambientale:*

- ARPA;
- ASL;
- Enti gestori aree protette;

b) *sono enti territorialmente interessati:*

- Regione;
- Provincia e province confinanti;
- Comunità Montane;

c) *contesto transfrontaliero:*

- Svizzera – Cantoni.

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente.

3.4 Il pubblico

Definito alla lettera k), punto 2 degli Indirizzi generali, il pubblico comprende: una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus.

L'autorità procedente, nell'atto di cui al punto 3.2, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'*iter* decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al Piano Ittico, si ritiene opportuno:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro specificità;
- avviare momenti di informazione e confronto.

4. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale. Il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione/programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di Valutazione.

Relativamente alla consultazione transfrontaliera valgono le indicazioni di cui al successivo punto 4.4.

4.2 Conferenza di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati, di cui al punto 3, è attivata la Conferenza di Valutazione.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, convoca i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, alla Conferenza di Valutazione.

a) Conferenza di Valutazione

La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di scoping (vedi punto 5.4) e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda, è finalizzata a valutare la proposta di Piano Ittico e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori (eventuale raccordo con Verifica di VIA e Valutazione di Incidenza) previsti.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

4.3 Comunicazione e Informazione

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato (Piano Ittico e Valutazione ambientale VAS), volto ad informare e coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.4.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nell'atto di cui al punto 3.2, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

4.4 Consultazione transfrontaliera

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, in contesti transfrontalieri, provvede a trasmettere ai soggetti, di cui al punto 3.3 lettera c), una copia integrale della proposta di Piano Ittico e del Rapporto Ambientale, invitando ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

Qualora i soggetti transfrontalieri coinvolti intendano procedere a loro volta a consultazioni, l'autorità procedente concede un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire le consultazioni dei soggetti e del pubblico interessato. Nelle more delle consultazioni transfrontaliere ogni altro termine resta sospeso.

5. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PIANO ITTICO (VAS)

5.1 Le fasi del procedimento

La VAS del Piano Ittico è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello **schema Piano Ittico – VAS**:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione e redazione del Piano Ittico e del Rapporto Ambientale;
4. messa a disposizione e raccolta osservazioni;
5. convocazione conferenza di valutazione;
6. formulazione parere ambientale motivato;
7. approvazione del piano ittico;
8. gestione e monitoraggio.

Nei casi in cui il procedimento di VAS è stato preceduto dalla Verifica di esclusione, gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta devono essere utilizzate nel procedimento di VAS.

5.2 Avviso di avvio del procedimento

La Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento su web (vedi allegato 3). In tale avviso va chiaramente indicato l'avvio del procedimento di VAS (fac simile E).

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), se necessario;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

5.4 Elaborazione e redazione del Piano Ittico e del Rapporto Ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del Piano Ittico, l'autorità competente per la VAS collabora con l'autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, nel quale stabilire le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti interessati, ove necessario anche transfrontalieri, e il pubblico;
- definizione dell'ambito di influenza del Piano Ittico (*scoping*) e della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva;
- costruzione e progettazione del sistema di monitoraggio.

Percorso metodologico procedurale

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS definisce il percorso metodologico procedurale del Piano Ittico e della relativa VAS, sulla base dello schema generale VAS.

Scoping – Conferenza di valutazione (prima seduta)

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS predispone un documento di scoping. Ai fini della consultazione il documento messo a disposizione – tramite pubblicazione su web – e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione, volta a raccogliere osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale, una proposta di definizione dell'ambito di influenza del Piano Ittico e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Inoltre nel documento è necessario dare conto della Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Elaborazione del Rapporto Ambientale

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, elabora il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva (allegato I), sono:

- a) *illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Piano Ittico e del rapporto con altri piani pertinenti;*
- b) *aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del Piano Ittico;*
- c) *caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
- d) *qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano Ittico, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;*
- e) *obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al Piano Ittico, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;*
- f) *possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua,*

l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;

- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del Piano Ittico;*
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;*
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;*
- j) Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.*

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate/riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

Proposta di Piano Ittico e Rapporto Ambientale – Conferenza di valutazione (seduta finale)

L'autorità procedente mette a disposizione la proposta di Piano Ittico e Rapporto Ambientale per la consultazione ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 5.3, i quali si esprimono nell'ambito della conferenza di valutazione.

5.5 Messa a disposizione e raccolta osservazioni (fac simile F)

L'autorità procedente mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica su web (vedi allegato 3) la proposta di Piano Ittico, Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica, per sessanta giorni.

L'Autorità procedente dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione della pubblicazione su web.

L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, la messa a disposizione e pubblicazione su web del Piano Ittico e del Rapporto Ambientale, al fine dell'espressione del parere che deve essere inviato, entro sessanta giorni dalla notizia della avvenuta messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS e all'autorità procedente.

5.6 Convocazione conferenza di valutazione

La conferenza di valutazione è convocata dall'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto 5.3.

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva.

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l'ambito di influenza del Piano Ittico, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

La conferenza di valutazione finale è convocata una volta definita la proposta di Piano Ittico e Rapporto Ambientale. La documentazione è messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati prima della conferenza. Se necessario alla conferenza partecipa l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1).

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

5.7 Formulazione parere motivato (fac simile G)

Al fine della formulazione del parere motivato, sono acquisiti:

- il verbale della conferenza di valutazione, comprensivo eventualmente del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS,
- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere,
- le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico.

Conclusa la fase di deposito e raccolta delle osservazioni, l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS esaminano e controdiedono le eventuali osservazioni pervenute e formulano il parere motivato che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del Piano Ittico.

Il parere motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del Piano Ittico valutato.

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, provvede, ove necessario, alla revisione del piano alla luce del parere motivato espresso.

5.8 Approvazione del Piano Ittico e informazioni circa la decisione

L'autorità procedente approva il Piano Ittico e predispone la dichiarazione di sintesi (schema H), volta a:

- illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente punto 5.4);
- esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano Ittico e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di Piano Ittico e il sistema di monitoraggio;
- descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale motivato nel Piano Ittico.

Il provvedimento di approvazione definitiva del Piano Ittico motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi finale (schema M).

Gli atti del Piano Ittico sono:

- depositati presso gli uffici dell'autorità procedente;
- pubblicati per estratto su web (vedi allegato 3);
- inviati, in formato digitale, alla Regione Lombardia (1) (vedi allegato 3).

5.11 Gestione e monitoraggio

In questa fase, come previsto nel sistema di monitoraggio, vi sono le valutazioni periodiche dei possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano Ittico al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisi ed essere in grado di adottare le misure correttive che si ritengono opportune.

La gestione del Piano Ittico può essere considerata come una successione di procedure di screening delle eventuali modificazioni parziali del Piano Ittico, a seguito delle quali decidere se accompagnare o meno l'elaborazione delle varianti con il procedimento di VAS, salvo quanto specificato nella normativa vigente e nei modelli metodologici procedurali allegati alla presente delibera.

Schema Piano Ittico – Valutazione Ambientale VAS

<i>Fase del Piano Ittico</i>	<i>Processo di Piano Ittico</i>	<i>Valutazione Ambientale VAS</i>
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento P0. 2 Incarico per la stesura del Piano Ittico P0. 3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico	A0. 1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale A0. 2 Individuazione autorità competente per la VAS
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del Piano Ittico	A1. 1 Integrazione della dimensione ambientale nel Piano Ittico
	P1. 2 Definizione schema operativo Piano Ittico	A1. 2 Definizione dello schema operativo per la VAS, e mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico coinvolto
	P1. 3 Identificazione dei dati e delle informazioni a disposizione dell'ente su territorio e ambiente	A1. 3 Verifica delle presenze di Siti Rete Natura 2000 (sic/zps)
Conferenza di valutazione	Avvio del confronto	
Fase 2 Elaborazione e redazione	P2. 1 Determinazione obiettivi generali	A2. 1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale
	P2. 2 Costruzione scenario di riferimento e di Piano Ittico	A2. 2 Analisi di coerenza esterna
	P2. 3 Definizione di obiettivi specifici, costruzione di alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli	A2. 3 Stima degli effetti ambientali attesi costruzione e selezione degli indicatori A2. 4 Valutazione delle alternative di Piano Ittico e scelta di quella più sostenibile A2. 5 Analisi di coerenza interna A2. 6 Progettazione del sistema di monitoraggio A2. 7 Studio di Incidenza delle scelte del piano sui siti di Rete Natura 2000 (se previsto)
	P2. 4 Proposta di Piano Ittico	A2. 8 Proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica
	Messa a disposizione e pubblicazione su web (sessanta giorni) della proposta di Piano Ittico, di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica dare notizia dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicare la messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati invio Studio di incidenza (se previsto) all'autorità competente in materia di SIC e ZPS raccolta di osservazioni o pareri in merito al piano ed al rapporto ambientale formulati dai soggetti interessati (entro sessanta giorni dall'avviso di messa a disposizione)	
Conferenza di valutazione	Valutazione della proposta di Piano Ittico e del Rapporto Ambientale	
	Valutazione di incidenza (se prevista): acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta	
PARERE MOTIVATO		
<i>predisposto dall'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente</i>		
Fase 3 Approvazione	3. 1 APPROVAZIONE <ul style="list-style-type: none"> • Piano Ittico • Rapporto Ambientale • Dichiarazione di sintesi finale 	
	3. 2 Deposito degli atti presso gli uffici dell'Autorità procedente e informazione circa la decisione	
Fase 4 Attuazione gestione	P4. 1 Monitoraggio dell'attuazione Piano Ittico P4. 2 Monitoraggio dell'andamento degli indicatori previsti P4. 3 Attuazione di eventuali interventi correttivi	A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)**

PIANO FAUNISTICO VENATORIO

1. INTRODUZIONE

1.1 Quadro di riferimento

Il presente modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del Piano Faunistico Venatorio costituisce specificazione degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, alla luce dell'entrata in vigore del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale».

1.2 Norme di riferimento generali

- Legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» e succ. mod. e int.;
- D.g.r. n. 34983 del 16 aprile 1993 «Approvazione dei contenuti tecnici per la definizione delle superfici da computare ai fini del territorio agro-silvo-pastorale»;
- D.g.r. n. 40995 del 14 settembre 1993 «Indirizzi per la redazione e la predisposizione dei piani faunistico-venatori provinciali e dei piani di miglioramento ambientale»;
- Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);
- Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi (deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. 8/351) (di seguito Indirizzi generali);
- D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (di seguito d.lgs.);
- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Valutazione ambientale – VAS

La valutazione ambientale (di seguito VAS) si applica al Piano Faunistico Venatorio, ai sensi del punto 4.2 lettera B) degli Indirizzi generali.

3. SOGGETTI INTERESSATI

3.1 Elenco dei soggetti

Sono soggetti interessati al procedimento:

- il proponente;
- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
- il pubblico.

Qualora il Piano Faunistico Venatorio debba raccordarsi con altre procedure, come previsto nell'allegato 2, è soggetto interessato al procedimento anche l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);

3.2 Autorità competente per la VAS

L'autorità competente per la VAS, avente i requisiti di cui alla lettera i) – punto 2.0 degli Indirizzi generali, è individuata dall'autorità procedente con atto formale reso pubblico mediante inserzione su web (vedi allegato 3).

Tale autorità è individuata all'interno dell'ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale.

3.3 Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati

L'autorità procedente individua, nell'atto di cui al punto 3.2, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

a) *sono soggetti competenti in materia ambientale:*

- ARPA;
- ASL;
- Enti gestori aree protette e Siti di Rete Natura 2000;
- ERSAF;
- Corpo Forestale dello Stato;

b) *sono enti territorialmente interessati:*

- Regione;
- Provincia;
- Comunità Montane;
- Comuni;
- Province confinanti;

c) *contesto transfrontaliero (eventuale):*

- Svizzera – Cantoni.

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente.

3.4 Il pubblico

Definito all'lettera k), punto 2 degli Indirizzi generali, il pubblico comprende: una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus.

L'autorità procedente, nell'atto di cui al punto 3.2, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al Piano Faunistico Venatorio, si ritiene opportuno individuare:

- Associazioni venatorie
- Associazioni cinofile
- Associazione di protezione ambientale
- Organizzazioni professionali agricole
- Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini

ed avviare momenti di informazione e confronto.

4. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale. Il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione/programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di Valutazione.

Relativamente alla consultazione transfrontaliera valgono le indicazioni di cui al successivo punto 4.4.

4.2 Conferenza di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati, di cui al punto 3, è attivata la Conferenza di Valutazione.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, convoca i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, alla Conferenza di Valutazione.

a) Conferenza di Valutazione

La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di scoping (vedi punto 5.4) e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda, è finalizzata a valutare la proposta di Piano Faunistico Venatorio e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori (eventuale raccordo con la Valutazione di Incidenza) previsti.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

4.3 Comunicazione e Informazione

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato (Piano Faunistico Venatorio e Valutazione ambientale VAS), volto ad informare e coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.4.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nell'atto di cui al punto 3.2, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

4.4 Consultazione transfrontaliera (Svizzera – Cantoni)

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, in contesti transfrontalieri, provvede a trasmettere ai soggetti, di cui al punto 3.3 lettera c), una copia integrale della proposta di Piano Faunistico Venatorio e del Rapporto Ambientale, invitando ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

Qualora i soggetti transfrontalieri coinvolti intendano procedere a loro volta a consultazioni, l'autorità procedente concede un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire le consultazioni dei soggetti e del pubblico interessato. Nelle more delle consultazioni transfrontaliere ogni altro termine resta sospeso.

5. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO (VAS)

5.1 Le fasi del procedimento

La VAS del Piano Faunistico Venatorio è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello **schema Piano Faunistico Venatorio – VAS**:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione e redazione del Piano Faunistico Venatorio e del Rapporto Ambientale;
4. deposito, messa a disposizione e raccolta osservazioni;
5. convocazione conferenza di valutazione;
6. formulazione parere ambientale motivato;
7. approvazione del Piano Faunistico Venatorio e informazioni circa la decisione;
8. gestione e monitoraggio.

Nei casi in cui il procedimento di VAS è stato preceduto dalla Verifica di esclusione, gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta devono essere utilizzate nel procedimento di VAS.

5.1.1 Avviso di avvio del procedimento

La Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento su web (vedi allegato 3). In tale avviso va chiaramente indicato l'avvio del procedimento di VAS (fac simile E).

5.1.2 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;

- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1);
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

5.1.3 Elaborazione e redazione del Piano Faunistico Venatorio e del Rapporto Ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del Piano Faunistico Venatorio, l'autorità competente per la VAS collabora con l'autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, nel quale stabilire le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti interessati, ove necessario anche transfrontalieri, e il pubblico;
- definizione dell'ambito di influenza del Piano Faunistico Venatorio (*scoping*) e della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva;
- costruzione e progettazione del sistema di monitoraggio.

Percorso metodologico procedurale

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS definisce il percorso metodologico procedurale del Piano Faunistico Venatorio e della relativa VAS, sulla base dello schema generale VAS.

Scoping – Conferenza di valutazione (prima seduta)

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS predispose un documento di scoping. Ai fini della consultazione il documento viene messo a disposizione tramite pubblicazione su web e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione, volta a raccogliere osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale, una proposta di definizione dell'ambito di influenza del Piano Faunistico Venatorio e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Inoltre nel documento è necessario dare conto della Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Elaborazione del Rapporto Ambientale

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, elabora il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva (allegato I), sono:

- illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Piano Faunistico Venatorio e del rapporto con altri piani pertinenti;
- aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del Piano Faunistico;
- caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano Faunistico, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al Piano Faunistico, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;
- misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del Piano Faunistico;
- sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
- descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
- Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate/riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

Proposta di Piano Faunistico e Rapporto Ambientale – Conferenza di valutazione (seduta finale)

L'autorità procedente mette a disposizione la proposta di Piano Faunistico e Rapporto Ambientale per la consultazione ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 5.3, i quali si esprimono nell'ambito della conferenza di valutazione.

5.1.4 Deposito, messa a disposizione e raccolta osservazioni (fac simile F)

L'autorità procedente mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica su web (vedi allegato 3) la proposta di Piano Faunistico, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica, per sessanta giorni.

L'Autorità procedente dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web tramite avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e all'Albo Pretorio.

L'Autorità procedente deposita presso gli Uffici della Provincia, dei Comuni e delle organizzazioni professionali agricole la proposta di Piano Faunistico, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica.

L'autorità procedente comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, la messa a disposizione e pubblicazione su web del Piano Faunistico, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, al fine dell'espressione del previsto parere di competenza e per la formulazione di osservazioni in merito.

Il parere, dato eventualmente anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, deve essere inviato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui sopra, all'autorità competente per la VAS e all'autorità procedente.

5.1.5 Convocazione conferenza di valutazione

La conferenza di valutazione è convocata dall'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto 5.3.

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva.

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l'ambito di influenza del Piano Faunistico, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

La conferenza di valutazione finale è convocata una volta definita la proposta di Piano Faunistico e di Rapporto Ambientale. La documentazione è messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati prima della conferenza. Alla conferenza partecipa l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1).

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

5.1.6 Formulazione parere motivato (fac simile G)

A tale fine, sono acquisiti:

- il verbale della conferenza di valutazione, comprensivo del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS,
- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere,
- le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico.

Conclusa la fase di deposito e raccolta delle osservazioni, l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS esaminano e controdiedono le eventuali osservazioni pervenute e formulano il parere motivato che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del Piano Faunistico.

Il parere motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del Piano Faunistico valutato.

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, provvede, ove necessario, alla revisione del piano alla luce del parere motivato espresso.

5.1.7 Approvazione del Piano Faunistico e informazioni circa la decisione

L'autorità procedente approva il Piano Faunistico e predisporre la dichiarazione di sintesi (schema H), volta a:

- illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente punto 5.4);
- esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano Faunistico e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di Piano Faunistico e il sistema di monitoraggio;
- descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale motivato nel Piano Faunistico.

Il provvedimento di approvazione definitiva del Piano Faunistico da parte del Consiglio Provinciale motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi finale (schema M).

Gli atti del Piano Faunistico (*Piano Faunistico, Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica*) sono:

- depositati presso gli uffici dell'autorità procedente;
- pubblicati per estratto su web (vedi allegato 3);
- inviati, in formato digitale, alla Regione Lombardia **(1)** unitamente alla Sintesi Finale (vedi allegato 3).

Contestualmente l'autorità procedente provvede a dare informazione circa la decisione di approvazione (fac simile I).

5.1.8 Gestione e monitoraggio

In questa fase, come previsto nel sistema di monitoraggio, vi sono le valutazioni periodiche dei possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano Faunistico al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che si ritengono opportune.

La gestione del Piano Faunistico può essere considerata come una successione di procedure di screening delle eventuali modificazioni parziali del Piano Faunistico, a seguito delle quali decidere se accompagnare o meno l'elaborazione delle varianti con il procedimento di VAS, salvo quanto specificato nella normativa vigente e nei modelli metodologici procedurali allegati alla presente delibera.

Schema 1n - Piano Faunistico Venatorio – VAS

Fase del piano	Processo del Piano Faunistico Venatorio (PFV)	Valutazione ambientale VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento P0. 2 Incarico per la stesura del Piano Faunistico Venatorio P0. 3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico	A0. 1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del Piano Faunistico Venatorio	A1. 1 Integrazione della dimensione ambientale nel Piano Faunistico Venatorio
	P1. 2 Definizione schema operativo Piano Faunistico Venatorio	A1. 2 Definizione dello schema operativo per la VAS, e mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico coinvolto
	P1. 3 Identificazione dei dati e delle informazioni a disposizione dell'ente su territorio e ambiente	A1. 3 Verifica della presenza di Siti Rete Natura 2000 (sic/zps) A1. 4 Messa a disposizione del documento di scoping a tutti i soggetti interessati
Prima Conferenza di valutazione	Avvio del confronto	
Fase 2 Elaborazione e redazione	P2. 1 Determinazione obiettivi generali	A2. 1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale
	P2. 2 Costruzione scenario di riferimento e di Piano Faunistico Venatorio	A2. 2 Analisi di coerenza esterna
	P2. 3 Definizione di obiettivi specifici, costruzione di alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli	A2. 3 Stima degli effetti ambientali attesi
		A2. 4 Confronto e selezione delle alternative A2. 5 Analisi di coerenza interna A2. 6 Progettazione del sistema di monitoraggio
	P2. 4 Proposta di Piano Faunistico Venatorio	A2. 7 Studio di Incidenza delle scelte del piano sui Siti di Rete Natura 2000 A2. 8 Proposta di Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica
<p>Publicazione su web e messa a disposizione per 60 giorni della proposta di Piano Faunistico Venatorio, di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica dandone notizia all'Albo Pretorio e sul BURL.</p> <p>Deposito della proposta di Piano Faunistico Venatorio, di Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica presso gli uffici della Provincia, dei Comuni e delle Organizzazioni Professionali agricole</p> <p>Comunicazione della messa a disposizione e dell'avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati con l'indicazione del luogo dove può essere presa visione della documentazione integrale.</p> <p style="text-align: center;">Invio Studio di incidenza all'autorità competente in materia di SIC e ZPS</p> <p>Raccolta di osservazioni o pareri in merito al Piano ed al Rapporto Ambientale formulate dai soggetti interessati (entro 60 giorni dall'avviso di messa a disposizione)</p>		
Conferenza di valutazione finale	Valutazione della proposta di Piano Faunistico Venatorio e Rapporto Ambientale	
	Valutazione di incidenza: da acquisire il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta	
Fase 3 Approvazione	PARERE MOTIVATO <i>predisposto dall'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente</i>	
	3. 1 La Giunta provinciale esamina il Piano Faunistico Venatorio ai fini della trasmissione al Consiglio Provinciale per l'approvazione	
	3. 2 Il Consiglio Provinciale approva il Piano Faunistico Venatorio unitamente al Rapporto Ambientale, alla Sintesi non tecnica e alla Dichiarazione di sintesi	
	3.2 In caso di modifica rispetto alla proposta iniziale di Piano, la deliberazione di approvazione del Piano Faunistico Venatorio è inviata ai Comuni ed alle organizzazioni professionali agricole Informazione circa la decisione Deposito degli Atti del Piano Faunistico presso gli Uffici dell'autorità procedente e pubblicazione estratto sul web ed invio alla Regione Lombardia.	
Fase 4 Attuazione Gestione	P4. 1 Attuazione, gestione, monitoraggio dei piani di azione P4. 2 Aggiornamento del <i>Piano Faunistico Venatorio</i> , azioni correttive ed eventuali retroazioni	A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)****PIANO DI SVILUPPO LOCALE - LEADER****1. INTRODUZIONE****1.1 Quadro di riferimento**

Il presente modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del Piano di Sviluppo Locale (di seguito PSL), strumento attuativo del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (di seguito Programma) e in particolare dell'Asse IV - Leader, costituisce specificazione degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi (d.c.r. 351/2007) alla luce dell'entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale» e successive modifiche e integrazioni.

I Gruppi di Azione Locale (di seguito GAL) elaborano i PSL tenendo conto dei contenuti del Programma in merito alle strategie di sviluppo locale e delle informazioni, degli approfondimenti e delle valutazioni sviluppate in sede di VAS del Programma, nella logica dell'integrazione delle considerazioni ambientali sin dalle fasi iniziali del processo decisionale.

1.2 Norme di riferimento generali

- legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);
- Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi (deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351) (di seguito Indirizzi generali);
- Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (deliberazione Giunta regionale 27 dicembre 2007, n. 8/6420) (di seguito d.g.r. 6420/2007);
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» (di seguito d.lgs. 152/2006);
- D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (di seguito d.lgs. 4/2008);
- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE**2.1 Considerazioni generali**

Il processo di selezione dei PSL e dei GAL avviene attraverso l'emanazione di un bando da parte dell'Autorità di Gestione del Programma (D.G. Agricoltura), la cui valutazione, affidata al Comitato di Gestione, sarà articolata in due momenti distinti e consequenziali: il primo (preselezione) sarà finalizzato a determinare l'ammissibilità dei PSL alla selezione; il secondo (valutazione) definirà la graduatoria di merito dei PSL ritenuti ammissibili e individuerà i GAL ammessi all'attuazione dell'Asse IV - Leader.

La decisione di sottoporre i PSL alla procedura di Valutazione ambientale - VAS (punto 2.2) o di Verifica di esclusione dalla VAS (punto 2.3) è affidata al Comitato di Gestione che, contestualmente alla preselezione, determinerà la procedura di valutazione ambientale a cui assoggettare ciascun PSL sulla base delle informazioni fornite dai GAL.

Saranno esclusi dall'applicazione della Valutazione ambientale - VAS o della Verifica di esclusione i PSL caratterizzati da strategie di sviluppo che prefigurano interventi esclusivamente di natura immateriale.

I PSL giudicati ammissibili in base ai criteri individuati nel bando di selezione daranno avvio al processo valutazione ambientale tenendo conto delle indicazioni di cui al presente documento, e porteranno a termine il processo di elaborazione del PSL.

La conclusione del percorso di Verifica di esclusione o di VAS, rappresentata rispettivamente dall'espressione di una decisione sull'esclusione dalla VAS o di un parere motivato vincolante positivo, è condizione necessaria per accedere alla fase di valutazione e di definizione della graduatoria di merito dei PSL.

2.2 Valutazione ambientale - VAS

Ricadono nell'ambito di applicazione della valutazione ambientale - VAS, i PSL:

- a) elaborati per i «settori agricolo, forestale» e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del d.lgs. 4/2008;
- b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti ambientali sulle finalità di conservazione dei siti designati come Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC), si ritiene necessaria la valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni.

La valutazione di incidenza è integrata in sede di VAS (vedi Allegato 2 della d.g.r. 6420/2007). Il proponente dovrà predisporre lo studio di incidenza, i cui contenuti minimi sono indicati nell'Allegato D della d.g.r. n. 7/14106 del 12 settembre 2003, da trasmettere all'autorità competente in materia di SIC e ZPS insieme all'istanza di valutazione di incidenza.

2.3 Verifica di esclusione dalla VAS

Sono assoggettati a Verifica di esclusione dalla VAS i PSL che non soddisfano i requisiti descritti alle lettere a) e b) del punto 2.2 ma prefigurano strategie di intervento che potrebbero determinare effetti significativi sull'ambiente.

Il procedimento di Verifica di esclusione conduce alla decisione se assoggettare o meno l'elaborazione del PSL alla procedura di VAS.

3. SOGGETTI INTERESSATI**3.1 Elenco dei soggetti**

Sono soggetti interessati al procedimento:

- il proponente;
- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale e enti territorialmente interessati;
- il pubblico.

Qualora il P/P si proponga quale raccordo con altre procedure, come previsto nell'allegato 2 della d.g.r. 6420/2007, sono soggetti interessati al procedimento anche:

- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);
- l'autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).

3.2 Il proponente

Il proponente è il GAL o, nel caso di nuovi territori non ancora costituiti in GAL, il soggetto individuato quale capofila del GAL.

Il proponente assolve il mandato di procedere ai necessari adempimenti amministrativi previsti dal presente modello con particolare riferimento:

- alla Verifica di esclusione dalla VAS – punti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.8;
- alla Valutazione ambientale – VAS – punti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.8 e 6.10.

3.3 Autorità procedente

L'autorità procedente è l'Autorità di Gestione del Programma (D.G. Agricoltura) che sovrintende al processo previsto per la selezione dei PSL.

3.4 Autorità competente per la VAS

L'autorità competente per la VAS è la Direzione Generale competente in materia di Valutazione ambientale strategica – VAS (D.G. Territorio e Urbanistica) con il supporto dell'Autorità Ambientale regionale (D.G. Qualità dell'Ambiente).

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, interviene in particolare per quanto concerne:

- la decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS;
- la formulazione del parere ambientale motivato.

3.5 Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, con atto formale reso pubblico mediante inserzione su web **(1)** individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla Conferenza di Verifica e/o di Valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

a) *sono soggetti competenti in materia ambientale:*

- ARPA – dipartimento provinciale;
- ASL;
- Enti gestori di aree protette;
- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia **(2)**;

b) *sono enti territorialmente interessati:*

- Regione;
- Provincia;
- Comunità Montane;
- Comuni confinanti;

c) *contesto transfrontaliero:*

- Svizzera – Cantoni;
- Regioni e Province confinanti.

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione del proponente, con particolare riferimento ai Consorzi di bonifica, ove presenti sul territorio, e alle Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale (AATO).

3.6 Il pubblico

Definito alla lettera k), punto 2 degli Indirizzi generali, il pubblico comprende: una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus.

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'*iter* decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al PSL, pare utile:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a secondo delle loro specificità;
- avviare con loro momenti di informazione e confronto.

In considerazione dell'approccio *bottom up* che caratterizza i PSL, si suggerisce l'opportunità di coinvolgere nel processo di VAS i tavoli partenariali già avviati sul territorio, massimizzando le sinergie fra i differenti processi di partecipazione.

3.7 Autorità competente in materia di SIC e ZPS e di VIA

Sono competenti in materia di SIC e ZPS e di VIA le strutture della Giunta regionale incaricate.

4. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibile della valutazione ambientale, il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione/programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di Verifica e/o di Valutazione, relativamente alla consultazione transfrontaliera valgono le indicazioni di cui al successivo punto 4.4.

4.2 Conferenza di Verifica e/o di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, specificamente per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad acquisire i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico e degli enti territorialmente limitrofi o comunque interessati alle ricadute derivanti dalle scelte di PSL sono attivate la Conferenza di Verifica e/o la Conferenza di Valutazione.

a) Conferenza di Verifica

(1) Nello specifico, sul sito ufficiale del GAL o, nel caso di nuovi territori non ancora costituiti in GAL, sul sito del soggetto capofila.

(2) Coordina la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e la Sovrintendenza per i Beni Archeologici (art. 20 d.P.R. 173/2004).

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri.

Spetta alla conferenza di verifica, mediante apposito verbale, esprimersi in merito al documento di sintesi della proposta di PSL (vedi punto 5.4) contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del d.lgs. 4/2008.

b) Conferenza di Valutazione

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, indice la Conferenza di Valutazione volta ad acquisire i pareri/contributi dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri.

La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo, è volta ad illustrare il documento di scoping e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda, di tipo conclusivo, è finalizzata a valutare la proposta di PSL e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori previsti.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

Qualora la Verifica di esclusione si concluda con l'assoggettamento del PSL a VAS, la Conferenza di Verifica assume contestualmente la valenza di prima Conferenza di Valutazione.

4.3 Comunicazione e Informazione

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato, volto ad informare e coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.6.

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per VAS, nell'atto di cui al punto 3.5, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

4.4 Consultazione transfrontaliera

Qualora il PSL generasse effetti ambientali rilevanti in contesti transfrontalieri, il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per VAS, provvede a trasmettere una sintesi della proposta di PSL e la sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale ai soggetti transfrontalieri coinvolti, fissando il termine, non superiore a sessanta giorni, per esprimere il proprio interesse a partecipare al procedimento.

Qualora i soggetti transfrontalieri coinvolti esprimano l'interesse a partecipare al procedimento, i pareri e le osservazioni delle autorità e del pubblico devono pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di messa a disposizione della proposta di PSL e di Rapporto Ambientale di cui al punto 6.5.

5. VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS

5.1 Le fasi del procedimento

La verifica di esclusione (*screening*) è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello **schema PSL – Verifica di esclusione dalla VAS/Valutazione ambientale – VAS**:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione del documento di sintesi della proposta di PSL contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del d.lgs. 4/2008;
4. messa a disposizione documento di sintesi e avvio della verifica;
5. convocazione conferenza di verifica;
6. decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS;
7. informazione circa la decisione.

5.2 Avviso di avvio del procedimento

La verifica di esclusione dalla VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento di elaborazione del PSL da parte del proponente (fac simile A della d.g.r. 6420/2007).

Tale avviso è reso pubblico ad opera del proponente mediante pubblicazione su web e trasmesso alla autorità procedente che cura la pubblicazione sul sito web regionale.

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale (vedi il precedente punto 3.5) individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare alla conferenza di verifica;
- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), se necessario;
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

5.4 Elaborazione del documento di sintesi della proposta di PSL e di determinazione dei possibili effetti significativi

Il proponente predispose un documento di sintesi della proposta di PSL contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del d.lgs. 4/2008:

Caratteristiche del PSL, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il PSL stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il PSL influenza altri p/p, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del PSL per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al PSL;
- la rilevanza del PSL per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. p/p connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;*
- *carattere cumulativo degli effetti;*
- *natura transfrontaliera degli effetti;*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
 - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,*
 - *dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

Il documento di sintesi potrà essere redatto prendendo come primo riferimento i contenuti dell'analisi di contesto effettuata nel PSR, nonché dal Rapporto Ambientale e dalla Dichiarazione di sintesi. Tali contenuti dovranno essere specificati ed approfonditi sia per quanto riguarda gli aspetti peculiari del contesto ambientale locale che per i contenuti della strategia di ciascun PSL.

5.5 Messa a disposizione del documento di sintesi e avvio della verifica

Il proponente mette a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici, il documento di sintesi della proposta di PSL e di determinazione dei possibili effetti significativi (vedi punto 5.4) e pubblica sul sito web l'avviso di deposito (fac simile B della d.g.r. 6420/2007). Contestualmente provvede alla trasmissione della documentazione alla autorità procedente e alla autorità competente per la VAS.

Il proponente comunica l'avvenuta messa a disposizione della documentazione ai soggetti competenti in materia ambientale, ove necessario anche transfrontalieri, e agli enti territorialmente interessati.

L'autorità procedente cura la pubblicazione del documento di sintesi della proposta di PSL e di determinazione dei possibili effetti sul sito web regionale.

5.6 Convocazione conferenza di verifica

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, convoca la Conferenza di Verifica alla quale partecipano i soggetti suddetti ed eventualmente l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1).

Il proponente predispose il verbale della Conferenza di verifica.

5.7 Decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il documento di sintesi della proposta PSL e di determinazione dei possibili effetti significativi, acquisito il verbale della Conferenza di Verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato I del d.lgs. 4/2008, si pronuncia sulla necessità di sottoporre il PSL al procedimento di VAS ovvero di escluderlo dallo stesso.

La pronuncia è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico (fac simile C della d.g.r. 6420/2007).

In caso di esclusione dalla VAS, il proponente, nella fase di elaborazione del PSL, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di esclusione.

Qualora la Conferenza di Verifica si esprima in merito alla necessità di sottoporre a VAS il PSL, la consultazione effettuata sostituisce a tutti gli effetti la consultazione prevista sulla fase di *scoping*, in cui i soggetti con competenza ambientale sono chiamati ad esprimersi in merito alla portata delle informazioni da considerare nell'elaborazione del rapporto ambientale.

5.8 Informazione circa la decisione e trasmissione alla Giunta Regionale

Il provvedimento di esclusione viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul web da parte del proponente e dell'autorità procedente (fac simile D della d.g.r. 6420/2007).

Il provvedimento di esclusione diventa parte integrante del PSL.

Il proponente, insieme al partenariato, provvede alla presa d'atto del PSL e alla trasmissione all'autorità procedente e all'autorità competente per la VAS della documentazione qui elencata:

- PSL;
- verbale della conferenza di verifica;
- eventuali osservazioni e apporti inviati dal pubblico;
- documento di sintesi e provvedimento di esclusione dalla VAS.

Gli atti del PSL, comprensivi del provvedimento di esclusione, sono:

- depositati presso gli uffici del proponente;
- pubblicati sul sito web del proponente e per estratto sul sito web regionale.

5.9 Approvazione dei PSL ritenuti ammissibili

L'istruttoria dei PSL che hanno portato a termine il processo di Verifica di esclusione e ritenuti ammissibili in base ai criteri previsti dal bando di selezione è effettuata dal Comitato di Gestione del Programma, il quale predispose la graduatoria definitiva approvata con atto formale.

6. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PSL (VAS)

6.1 Le fasi del procedimento

La VAS del PSL è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello **schema PSL - Verifica di esclusione dalla VAS/Valutazione ambientale - VAS**:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;
3. convocazione della prima conferenza di valutazione per la definizione dell'ambito di influenza e della portata delle informazioni da considerare;
4. elaborazione e redazione della proposta di PSL e di Rapporto Ambientale;
5. messa a disposizione proposta di PSL e di Rapporto Ambientale;
6. convocazione conferenza di valutazione;
7. formulazione parere ambientale motivato;

8. elaborazione della dichiarazione di sintesi e informazione circa la decisione;
9. gestione e monitoraggio.

6.2 Avviso di avvio del procedimento

La VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento di elaborazione del PSL ad opera del proponente (fac simile E della d.g.r. 6420/2007).

Tale avviso è reso pubblico ad opera del proponente mediante pubblicazione sul sito web e trasmesso alla autorità competente che cura la pubblicazione sul sito web regionale.

6.3 Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e definizione delle modalità di informazione e comunicazione

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale (vedi il precedente punto 3.5) individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale di valutazione;
- i singoli settori del pubblico interessati all'*iter* decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative.

6.4 Elaborazione e redazione della proposta di PSL e di Rapporto Ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del PSL, l'autorità competente per la VAS fornisce indicazioni al proponente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- definizione delle forme di consultazione da attivare, dei soggetti competenti in materia ambientali, ove necessario anche transfrontalieri, e del pubblico da consultare;
- definizione dell'ambito di influenza del PSL (*scoping*) e delle caratteristiche delle informazioni che devono essere fornite nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato VI della d.lgs. 4/2008.

Percorso metodologico procedurale

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, definisce il percorso metodologico procedurale del PSL e della relativa VAS, sulla base dello schema PSL – VAS.

Scoping – Conferenza di valutazione (prima seduta)

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, predispone un documento di scoping. Ai fini della consultazione il documento viene inviato ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 6.3, e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione in cui si raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione. La consultazione, se non diversamente concordato con i soggetti partecipanti alla conferenza, si conclude entro trenta giorni.

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una proposta di definizione dell'ambito di influenza del PSL e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.

Qualora la decisione in merito alla verifica di esclusione preveda la necessità di sottoporre a VAS il PSL, la consultazione effettuata sul documento di sintesi (vedi punto 5.6) assume anche la valenza di fase di scoping.

Elaborazione del Rapporto Ambientale

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, elabora il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 4/2008, sono quelle elencati nell'allegato IV del citato Decreto:

- a) *illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PSL e del rapporto con altri pertinenti p/p;*
- b) *aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del PSL;*
- c) *caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
- d) *qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al PSL, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;*
- e) *obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al PSL, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale;*
- f) *possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;*
- g) *misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del PSL;*
- h) *sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;*
- i) *descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;*
- j) *sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.*

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate/riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

Un riferimento per la redazione dei documenti è rappresentata dal Rapporto ambientale e dalla Dichiarazione di sintesi prodotti nell'ambito del percorso di VAS del PSR. Tali contenuti dovranno essere specificati ed approfonditi per il contesto locale e contestualizzati in base alla strategia di ciascun PSL.

Proposta di PSL e di Rapporto Ambientale – Conferenza di valutazione (seduta finale)

Il proponente mette a disposizione la proposta di PSL e di Rapporto Ambientale per la consultazione ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 6.3, i quali si esprimono nell'ambito della conferenza di valutazione.

6.5 Messa a disposizione della proposta di PSL e di Rapporto Ambientale

Il proponente mette a disposizione, per sessanta giorni, presso i propri uffici e gli uffici delle Province territorialmente interessate, la proposta di PSL e di Rapporto Ambientale comprensiva della Sintesi non Tecnica e pubblica su web l'avviso di deposito (fac simile F della d.g.r. 6420/2007). Contestualmente provvede alla trasmissione della documentazione alla autorità procedente e alla autorità competente per la VAS.

Il proponente comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 6.3, la messa a disposizione della proposta di PSL e di Rapporto Ambientale corredata della Sintesi non Tecnica, al fine dell'espressione del loro parere che deve essere inviato al proponente entro sessanta giorni dalla messa a disposizione.

Se necessario, il proponente provvede alla trasmissione dello studio di incidenza all'autorità competente in materia di SIC e ZPS, corredato di istanza di valutazione di incidenza.

L'autorità procedente cura la pubblicazione della proposta di PSL e di Rapporto Ambientale corredata dalla Sintesi non Tecnica sul sito web regionale e di un avviso di messa a disposizione della documentazione (fac simile F della d.g.r. 6420/2007) sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

6.6 Convocazione conferenza di valutazione

La conferenza di valutazione è convocata dal proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto 6.3.

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva come descritto ai punti 4.2 e 6.4 del presente documento.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale a cura del proponente.

6.7 Formulazione parere motivato

Come previsto al punto 5.14 degli Indirizzi generali, l'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, alla luce della proposta di PSL e di Rapporto Ambientale, formula il parere ambientale motivato.

A tale fine, sono acquisiti:

- il verbale della conferenza di valutazione, comprensivo eventualmente del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS;
- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
- le osservazioni e contributi inviati dal pubblico.

Il parere ambientale motivato (fac simile G della d.g.r. 6420/2007) deve contenere considerazioni almeno in merito:

- a) alla qualità ed alla congruenza delle scelte del PSL rispetto alle informazioni ed agli obiettivi del rapporto ambientale;
- b) alla coerenza interna ed esterna del PSL;
- c) alla efficacia e congruenza del sistema di monitoraggio.

6.8 Informazione circa la decisione e trasmissione alla Giunta Regionale

Il proponente, insieme al partenariato, provvede ad apportare eventuali modifiche o integrazioni sulla base della indicazione del parere ambientale motivato e alla presa d'atto del PSL.

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, predispone la dichiarazione di sintesi (fac simile H della d.g.r. 6420/2007), volta a:

- illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente punto 6.4);
- esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel PSL e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di PSL e il sistema di monitoraggio;
- descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale motivato nel PSL.

Il proponente trasmette all'autorità procedente e all'autorità competente per la VAS la documentazione qui elencata:

- PSL, Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica;
- verbale della conferenza di valutazione;
- contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
- osservazioni e apporti inviati dal pubblico;
- parere ambientale motivato e Dichiarazione di sintesi.

Gli atti del PSL, comprensivi del Rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica, della Dichiarazione di sintesi e del parere ambientale motivato, sono:

- depositati presso gli uffici del proponente;
- pubblicati sul sito web del proponente e per estratto sul sito web regionale (vedi allegato 3 della d.g.r. 6420/2007).

Il proponente comunica l'avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati con l'indicazione del luogo dove può essere presa visione della documentazione integrale.

L'autorità procedente cura la pubblicazione della informazione circa la decisione (fac simile I della d.g.r. 6420/2007) sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

6.9 Approvazione dei PSL ritenuti ammissibili

L'istruttoria dei PSL che hanno portato a termine il percorso di VAS e ritenuti ammissibili in base ai criteri previsti dal bando di selezione è effettuata dal Comitato di Gestione del Programma, il quale predispone la graduatoria definitiva approvata con atto formale.

6.10 Gestione e monitoraggio

Il monitoraggio, gestito dal proponente, è finalizzato a garantire, anche attraverso l'individuazione di specifici indicatori, la verifica degli effetti sull'ambiente generati dall'attuazione del PSL. Esso deve fornire le informazioni necessarie, attraverso la messa a disposizione di report periodici, per valutare gli effetti sull'ambiente delle azioni messe in campo dal PSL, consentendo di verificare se esse sono in grado di conseguire gli obiettivi anche ambientali che il PSL si è posto. Infine deve permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente dovessero rendersi necessarie.

Nella progettazione del sistema di monitoraggio il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, esplicita i seguenti aspetti:

- modalità di popolamento e aggiornamento degli indicatori;
- modalità di controllo degli effetti significativi sull'ambiente;
- modalità organizzative;
- risorse necessarie alla realizzazione e gestione;
- contenuti dei report periodici di monitoraggio;
- modalità di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico.

Schema 1

PSL – Verifica di esclusione dalla VAS / Valutazione Ambientale - VAS

Fase del piano	Processo del PSL	Valutazione ambientale - VAS	Verifica di esclusione
Fase 1 Preparazione e Orientamento	P1. 1 Definizione del documento preliminare di PSL P1.2. Trasmissione del documento preliminare di PSL all'autorità precedente e all'autorità competente per la VAS	A1. 1 Verifica dei requisiti per l'applicazione della VAS o della Verifica di esclusione dalla VAS, comprendente la verifica di possibili interferenze con i Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)	
Preselezione	Verbale Comitato di Gestione in merito alla ammissibilità dei PSL e alla procedura di valutazione ambientale a cui sottoporre ciascun PSL		
Conferenza di Verifica / di Valutazione	Avvio del confronto		
Fase 2 Elaborazione e redazione	P2. 1 Documento preliminare di PSL	A2. 1 Pubblicazione dell'avvio del processo di VAS o di Verifica di esclusione A2. 2 Mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico	A2. 3 Elaborazione del documento di sintesi della proposta di PSL e di determinazione degli effetti significativi sull'ambiente (allegato I – d.lgs. 4/2008)
		A2. 3 Elaborazione del documento di scoping	messa a disposizione (30 giorni) comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati trasmissione alla Regione
			pubblicazione sul sito web regionale ad opera dell'autorità precedente
			Conferenza di verifica Verbale conferenza in merito all'esclusione o meno del PSL dalla procedura di VAS
Conferenza di Verifica / di Valutazione		Prima Conferenza di valutazione Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale Verbale conferenza	Decisione L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità precedente, assume la decisione di esclusione o non esclusione del PSL dalla valutazione ambientale
Fase 2 Elaborazione e redazione		A2. 4 Elaborazione della proposta di Rapporto Ambientale A2. 5 Elaborazione dello Studio di Incidenza delle scelte del PSL sui Siti della Rete Natura 2000 (se previsto)	Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento su web
	P2. 2 Elaborazione della proposta di PSL		In caso di esclusione dalla VAS si procede con l'elaborazione del PSL definitivo In caso di non esclusione dalla VAS si procede con il percorso di Valutazione ambientale - VAS
	P2. 2 Proposta di PSL	A2. 6 Proposta di Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica	
	messa a disposizione (60 giorni) della proposta di PSL, di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati invio dello Studio di incidenza (se previsto) all'autorità competente in materia di SIC e ZPS e istanza di valutazione di incidenza trasmissione alla Regione pubblicazione sul sito web regionale e avviso sul BURL ad opera dell'autorità precedente		A2. 4 Integrazione di eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di esclusione dalla VAS

Fase del piano	Processo del PSL	Valutazione ambientale - VAS	Verifica di esclusione
Conferenza di valutazione	valutazione della proposta di PSL e di Rapporto Ambientale		
	valutazione di incidenza (se prevista): acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente		
	Parere Motivato predisposto dall'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente		
	P3. 1 Presa d'atto del PSL definitivo e del Rapporto Ambientale da parte del proponente e del partenariato e sottoscrizione della Dichiarazione di sintesi		P3. 1 Presa d'atto del PSL definitivo da parte del proponente e del partenariato
Fase 3 Approvazione	P3.2 Informazione circa la decisione (elaborazione Dichiarazione di sintesi e pubblicazione della documentazione su web)		P3. 2 Trasmissione Il proponente trasmette all'autorità proponente e all'autorità competente per la VAS: <ul style="list-style-type: none"> - PSL definitivo (integrato con indicazioni Conferenza di Verifica) - verbale della conferenza di verifica; - eventuali osservazioni e apporti inviati dal pubblico; - documento di sintesi e provvedimento di esclusione dalla VAS
	P3. 3 Trasmissione Il proponente trasmette all'autorità proponente e all'autorità competente per la VAS: <ul style="list-style-type: none"> - PSL, Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica; - verbale della conferenza di valutazione; - contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere; - osservazioni e apporti inviati dal pubblico; - parere ambientale motivato e Dichiarazione di sintesi. 		
	3. 3 Istruttoria dei PSL ritenuti ammissibili da parte del Comitato di Gestione		
	3. 4 Approvazione della graduatoria dei PSL ammissibili a finanziamento		
Fase 4 Attuazione / Gestione	P4. 1 Attuazione e, gestione, monitoraggio del PSL	A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica	